



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c.:

AL SIG. PREFETTO DI

PALERMO

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Attività di vendita al dettaglio di piante e fiori.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il parere del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali reso al Comune di Palermo, riguardante l'attività di vendita al dettaglio di piante e fiori.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

Paolo Farmicola



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

Al Comune di Palermo
Area dello Sviluppo Economico
suapfacile@cert.comunepalermo.it

e, p.c.

Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro
gabinetto.ministro@pec.interno.it
Ufficio affari legislativi e relazioni
parlamentari
affarilegislativi.prot@pec.interno.it

Al Sig. Prefetto di Palermo
prefettura.prefpa@pec.interno.it

Al Comando della Polizia Municipale di
Palermo
comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it

aosta
presse

OGGETTO: riscontro nota Vs prot. n. 239410/p del 9 aprile 2020 - richiesta parere attività di vendita al dettaglio di piante e fiori.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti, formulata con la nota in oggetto, si rappresenta che l'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, successivamente confermato dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, espressamente dispone che “E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza”.

L'ambito di applicazione della norma, come noto, è stato oggetto di numerose FAQ e, per quanto riguarda la disciplina della vendita di fiori e piante, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha precisato, con specifica FAQ, che “l'art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore ha chiarito esplicitamente l'ammissibilità della vendita al dettaglio di piante e fiori”.

Il fondamento giuridico della vendita, anche al dettaglio, di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti, deve, dunque, rinvenirsi nella stessa lettera dell'art. 1, comma 1, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, successivamente confermato dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, e non già nel richiamo – effettuato *ad adiuvandum* – al codice ATECO 01, volto alla semplice conferma dell'assunto secondo il quale la produzione di fiori e piante deve ritenersi rientrare nel concetto di “attività agricola”.

Non v'è dubbio, quindi, che l'intera filiera relativa alla produzione, al trasporto ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli – tra i quali rientrano sicuramente anche i semi, le piante e fiori ornamentali, le piante in vaso, i fertilizzanti etc. – sia espressamente ricompresa nell'ambito delle attività consentite.

Tale assunto trova, del resto, conferma anche nell'ultima parte della citata FAQ secondo cui “Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore”.

Ciò premesso, alla luce delle vigenti disposizioni in materia di misure di contenimento del contagio da COVID -19, a parere della scrivente Amministrazione non sussistono limitazioni in ordine alla tipologia di esercizi commerciali deputati alla vendita dei prodotti florovivaistici.

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
Consigliere Alessandro Tomassetti